Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

VISTO il comma 639 dell'articolo 1 della 27 dicembre, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il comma 675 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2015;

TENUTO CONTO dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

DECRETA:

ARTICOLO 1

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2015, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui

all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2015 = 1,01	per l'anno 2014 = 1,01	per l'anno 2013 = 1,02
per l'anno 2012 = 1,04	per l'anno 2011 = 1,07	per l'anno 2010 = 1,09
per l'anno 2009 = 1,10	per l'anno 2008 = 1,14	per l'anno 2007 = 1,18
per l'anno 2006 = 1,21	per l'anno 2005 = 1,25	per l'anno 2004 = 1,32
per l'anno 2003 = 1,36	per l'anno 2002 = 1,41	per l'anno 2001 = 1,44
per l'anno 2000 = 1,49	per l'anno 1999 = 1,51	per l'anno 1998 = 1,54
per l'anno 1997 = 1,58	per l'anno 1996 = 1,63	per l'anno 1995 = 1,67
per l'anno 1994 = 1,73	per l'anno 1993 = 1,76	per l'anno 1992 = 1,78
per l'anno 1991 = 1,81	per l'anno 1990 = 1,90	per l'anno 1989 = 1,99
per l'anno 1988 = 2,07	per l'anno 1987= 2,25	per l'anno 1986 = 2,42
per l'anno 1985 = 2,59	per l'anno 1984 = 2,76	per l'anno 1983 = 2,94
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11		

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 25 marzo 2015

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella